



MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”

Oggetto: REVOCA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE VI LIVELLO PROFESSIONALE, PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ, E DURATA FINO ALL’EFFETTIVO RIENTRO DELLA DIPENDENTE, PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” - Bando 16(21)

Si rende noto che il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (da qui in poi CREF), con delibera n. 28 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 21 *quinquies* della L. 241/90, del bando n. 16(21) con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore di amministrazione VI livello professionale (Collaboratore CTER VI livello professionale, come da errata corrige del 24/11/2021 pubblicato sul sito del CREF), per sostituzione maternità, e durata fino al 2 aprile 2022 e, comunque, fino all’effettivo rientro della dipendente, presso il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°serie speciale “Concorsi ed esami” n. 90 in data 12/11/2021 e integralmente sul sito del CREF, nella sezione Bandi e Gare, al seguente link: <https://cref.it/bando-1621-concorso-per-n-1-collaboratore-di-amministrazione-di-vi-livello-per-sostituzione-maternita/>.

Il testo integrale della delibera di revoca è disponibile nella pagina dedicata al bando di cui al link sopra indicato. Per informazioni si può contattare il numero di telefono 06 4550 2901 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@cref.it.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati. Dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. decorrono i termini di impugnazione.



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 28 del 31 marzo 2022

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO 16(21) DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÁ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE DELLA DR.SSA PEPE, DIPENDENTE DEL CREF, CON QUALIFICA DI CTER VI° LIVELLO PROFESSIONALE, IN CONGEDO DI MATERNITÁ OBBLIGATORIO, A PARTIRE DAL 03 NOVEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/90.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi" (di seguito denominato CREF);
- VISTO** il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, recante "Istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche in Roma";
- VISTO** il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- VISTO** il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO** lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e n. 106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021;
- VISTO** il Piano Triennale di Attività 2021-2023 del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021, unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili;
- VISTO** il Regolamento del Personale del CREF, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;



VISTA

la Determina direttoriale n. 96/2021 del 04 ottobre 2021 a mezzo della quale, la dipendente Dr.ssa Marta Pepe, è stata collocata in astensione obbligatoria per congedo di maternità, ai sensi degli art. 16 e 20 del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, a far data dal 03 novembre 2021 compreso, per la durata di cinque mesi - un mese precedente la data presunta del parto e quattro mesi successivi tale data, più l'eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la successiva effettiva data di nascita del bambino;

VISTA

la delibera n. 99 del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2021 con quale è stata ratificata la determina del Presidente n. 12 del 12 ottobre 2021 di attivazione della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione n. 1 unità di personale di analoga figura professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 03 novembre 2021, in sostituzione della dipendente in congedo di maternità obbligatorio, fino al 02 aprile 2022, salvo eventuale proroga nel rispetto della normativa di settore, fino al suo effettivo rientro in servizio;

VISTO

il Bando 16(21) finalizzato all'assunzione n. 1 unità di personale di analoga figura professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 03 novembre 2021, in sostituzione della dipendente in congedo di maternità obbligatorio, pubblicato sul sito del CREF e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami in data 12 novembre 2021;

CONSIDERATO

che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 12 dicembre 2021;

CONSIDERATO

che a seguito della sentenza della Sezione III del TAR Lazio n. 13197/2021, del 20 dicembre 2021, pubblicata a conclusione del procedimento instaurato dal dott. Alessandro Sbrana nei confronti del CREF, e dell'Avv. Cavalieri, r.g. n. 7715/2021 – che ha annullato i provvedimenti impugnati concernenti il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo all'Avv. Federica Cavalieri conferito con Delibera n. 50(21) del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021, il CREF si è trovato menomato del vertice amministrativo e che, pertanto, non ha potuto provvedere tempestivamente alla prosecuzione della suddette procedura selettiva;

CONSIDERATO

che in attesa della presa in servizio da parte del dott. Alessandro Sbrana, avvenuta il 1° marzo 2022, le funzioni di Direttore Amministrativo sono state delegate, temporaneamente e per la sola attività di ordinaria



amministrazione, al dott. Fabrizio Coccetti, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 29/12/2021;

CONSIDERATO

che durante il tempo trascorso si è prodotto un sostanziale mutamento dello scenario strategico e delle correlate esigenze di acquisire una risorsa in sostituzione del dipendente in maternità;

VISTO

il congedo di maternità *ante partum* di cui la Dr.ssa Marte Pepe ha usufruito a partire dalla data del 03 novembre 2021;

VISTO

il certificato di nascita attestante che il parto è avvenuto in data 15 dicembre 2021 (prot. n. 0002068/21 del 20 dicembre 2021);

VISTA

la determina del Direttore Amministrativo f.f. n. 22 del 28 febbraio 2022 con la quale la dott.ssa Pepe, dipendente a tempo pieno e indeterminato del CREF, su sua richiesta (prot. n. 0000366/22 del 28 febbraio 2022), è stata collocata in astensione facoltativa, per congedo parentale al 30% della retribuzione, per n. 30 giorni consecutivi a decorrere dal 16 aprile 2022 e con scadenza il 15 maggio 2022;

CONSIDERATO

RITENUTO

che la dott.ssa Pepe rientrerà in servizio tra poco più di un mese e mezzo; a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che per il CREF non sussiste più l'interesse alla prosecuzione dell'iter concorsuale in quanto la prosecuzione dell'espletamento della procedura selettiva si concluderebbe contestualmente al rientro in servizio del dipendente in maternità;

CONSIDERATO

che la predetta procedura concorsuale di cui al bando 16(21), finalizzata alla selezione e assunzione, a tempo determinato, di una risorsa in sostituzione del dipendente in maternità, si trova in uno stadio assolutamente preliminare, non essendo nemmeno stata convocata la Commissione Esaminatrice e, pertanto, i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio, a maggior ragione se si considera che il posto messo a concorso è a tempo determinato e per la sostituzione del dipendente in maternità;

RICHIAMATA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 21-quinquies rubricato "Revoca del provvedimento";



RICHIAMATO

il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “*la pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990*” (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

DATO ATTO

che, secondo quanto comunemente affermato dal Giudice amministrativo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora “*il provvedimento di revoca dev’essere “adeguatamente motivato” solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato*” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

CONSIDERATO

inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso “*al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso*” (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RILEVATA

pertanto, la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al Bando n. 16(22) con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione n. 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in sostituzione della dipendente in congedo di maternità obbligatorio, pubblicato sul sito del CREF e sulla Gazzetta Ufficiale della



Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami in data 12 novembre 2021;

per le motivazioni descritte in premessa, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare le premesse e quanto sopra dedotto in narrativa da intendersi quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di revocare, per le ragioni sopra esposte, il concorso pubblico di cui al bando n. 16(21) del CREF, per titoli e colloquio, finalizzato all’assunzione n. 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in sostituzione del dipendente del CREF, con qualifica di CTER VI° livello professionale, in congedo di maternità obbligatorio, ai sensi dell’art. 21 quinquies, co. 1, della Legge n. 241/1990;
3. che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione trasparente nonchè sulla G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.

Il Segretario

Dott. Alessandro Sbrana

Il Presidente

Prof. Luciano Pietronero



Alessandro
Sbrana
06.04.2022
17:38:15
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: LUCIANO PIETRONERO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 06/04/2022 17:57:12